



# *Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali*

## **Commissione Nazionale per la Formazione Continua**

**VISTO** il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e in particolare l'art. 16-ter istitutivo della Commissione nazionale per la formazione continua;

**VISTO** l'Accordo stipulato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 1° agosto 2007, concernente il "*Riordino del sistema di formazione continua in medicina*" (Rep. Atti n. 168/CSR);

**VISTO** l'Accordo stipulato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 5 novembre 2009, concernente "*Il nuovo sistema di formazione continua in medicina - Accredimento dei Provider ECM, formazione a distanza, obiettivi formativi, valutazione della qualità del sistema formativo sanitario, attività realizzate all'estero, liberi professionisti*" (Rep. Atti n. 192/CSR);

**VISTO** l'Accordo stipulato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 19 aprile 2012, concernente "*Il nuovo sistema di formazione continua in medicina - Linee guida per i manuali di accreditamento dei provider, albo nazionale dei provider, crediti formativi triennio 2011/2013, federazioni, ordini, collegi e associazioni professionali, sistema di verifiche, controlli e monitoraggio della qualità, liberi professionisti*" (Rep. Atti n. 101/CSR);

**VISTA** la legge 14 settembre 2011, n. 148 e, in particolare, l'art. 3 lett. b) che prevede l'obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di educazione continua in medicina (ECM);

**VISTO** l'Accordo stipulato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 2 febbraio 2017, sul documento "*La formazione continua nel settore Salute*" (Rep. Atti n. 14/CSR);

**VISTO** l'art. 31 dell'Accordo Stato-Regioni del 2 febbraio 2017, che prevede che i criteri per l'assegnazione dei crediti alle attività E.C.M. costituiscono allegato all'Accordo medesimo;

**VISTA** la Delibera della Commissione nazionale per la formazione continua del 7 luglio 2016 in tema di acquisizione crediti per tutti i professionisti sanitari in maniera flessibile;

**VISTA** la Delibera della Commissione nazionale per la formazione continua del 4 novembre 2016 relativa all'obbligo formativo dei crediti per triennio 2017- 2019;

**VISTA** la legge 11 gennaio 2018, n. 3 dal titolo "Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute";

**VISTI** l'art. 16-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 502 del 1992, come successivamente modificato, nel quale si stabilisce che "La Commissione definisce i crediti formativi che devono essere complessivamente maturati dagli operatori in un determinato arco di tempo, gli indirizzi per la organizzazione dei programmi di formazione predisposti a livello regionale nonché i criteri e gli strumenti per il riconoscimento e la valutazione delle esperienze formative." e l'art. 16-ter del medesimo decreto legislativo nel quale si prevede che "La partecipazione alle attività di formazione continua costituisce requisito indispensabile per svolgere attività professionale"

**VISTO** l'art. 25 del documento "La formazione continua nel settore salute", approvato con Accordo Stato-Regioni sancito il 2 febbraio 2017, nel quale si prevede che "Sono destinatari dell'obbligo E.C.M. tutti i professionisti sanitari che esercitano l'attività sanitaria alla quale sono abilitati. Il professionista sanitario ha l'obbligo di curare la propria formazione e competenza professionale nell'interesse della salute individuale e collettiva. Assolve l'obbligo formativo il professionista sanitario che pone in essere quanto previsto dalla vigente normativa in materia di E.C.M."

**VISTA** la decisione del Comitato di Presidenza della Commissione nazionale del 5 luglio 2018, che a seguito della conclusione del primo ciclo di audizioni con l'Ordine degli Psicologi, con la Federazione Nazionale degli ordini dei Chimici e dei Fisici e con l'Ordine dei Biologi, ha condiviso che *"è necessario che tutti si adeguino alla normativa vigente facendo formazione accreditata ECM, essendo l'unica formazione prevista nel settore salute; ovviamente sarà concordato con ciascun ente rappresentativo delle nuove professioni sanitarie il percorso migliore, assicurando fin da ora che verrà salvaguardata tutta la formazione acquisita in precedenza, nel rispetto della specificità di ciascuna professione sanitaria"*;

**VISTA** la decisione del Comitato di presidenza della Commissione nazionale del 20 settembre u.s. di dare mandato alla Segreteria della Commissione nazionale e al COGEAPS di incontrare l'Ordine degli Psicologi, la Federazione Nazionale degli ordini dei Chimici e dei Fisici e l'Ordine dei Biologi per stabilire, fermo restando l'obbligo di svolgere formazione continua mediante crediti ECM da parte di tutti gli appartenenti alle professioni sanitarie, le modalità operative inerenti la certificabilità per il triennio in corso degli appartenenti alle predette professioni sanitarie, ove non precedentemente assoggettati all'assolvimento dell'obbligo formativo mediante crediti ECM:

**VISTA** la delibera della Commissione nazionale del 27 settembre 2018 finalizzata ad incentivare i professionisti sanitari nell'assolvimento del proprio percorso di aggiornamento continuo, puntando ad una maggiore semplificazione e chiarezza del sistema di regolamentazione della formazione continua nel settore salute;

**CONSIDERATE** le audizioni del 17 maggio 2018 della Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici nel corso della riunione del Comitato di Presidenza della Commissione Nazionale per la formazione continua in medicina;

**CONSIDERATE** le audizioni del 5 luglio 2018 dell'Ordine dei biologi nel corso della riunione del Comitato di Presidenza della Commissione Nazionale per la formazione continua in medicina;

**CONSIDERATO** quanto concordato nelle audizioni del 16 ottobre 2018 con la Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici, con l'Ordine dei Biologi, della Società Italiana di Fisica e dell'Associazione Italiana di Fisica Medica;

### **ADOTTA LA SEGUENTE DELIBERA**

#### **Art. 1**

Viene stabilito che gli appartenenti alle professioni sanitarie di cui alla Legge n. 3 dell'11 gennaio 2018, ove precedentemente non assoggettati all'assolvimento dell'obbligo formativo mediante crediti ECM potranno assolvere il proprio obbligo formativo individuale per il triennio in corso (2017-2019) maturando un numero complessivo di cinquanta crediti formativi ECM, da conseguire entro il 31 dicembre 2019, fatto salvo quanto previsto in tema di esoneri ed esenzioni o eventuali altre riduzioni.

#### **Art. 2**

Restano invariati gli obblighi relativi all'assolvimento dell'obbligo formativo del triennio previsti per i professionisti che esercitavano la professione sanitaria per cui sussisteva un obbligo di formazione continua mediante l'acquisizione di crediti ECM anche precedentemente alla Legge, n. 3, dell'11 gennaio 2018. Gli Ordini territoriali dovranno definire l'elenco dei professionisti nei confronti dei quali preesisteva l'obbligo di formazione continua ECM, in modo da calcolare il loro obbligo triennale individuale.

#### **Art. 3**

Per i professionisti appartenenti agli Ordini di cui alla Legge, n. 3 dell'11 gennaio 2018, in via transitoria ed esclusivamente per il triennio 2017/19 è riconosciuto un criterio di equivalenza tra i crediti CFP e quelli ECM. Il riconoscimento dei crediti formativi professionali (CFP), acquisiti negli anni 2017/2018, è determinato secondo un rapporto di equivalenza: a ciascun credito CFP corrisponde un credito ECM.

#### **Art. 4**

Si considerano validi ai fini dell'assolvimento del predetto obbligo formativo del presente triennio eventuali crediti ECM o CFP già acquisiti, prima della decorrenza dell'obbligo formativo, dagli appartenenti alle professioni sanitarie di cui all'articolo precedente nel corso del triennio 2017/2019.

#### **Art. 5**

I crediti CFP acquisiti nell'anno 2019 dagli appartenenti alle professioni sanitarie di cui alla Legge n. 3 dell'11 gennaio 2018, erogati dai soggetti precedentemente autorizzati a svolgere attività formativa continua professionale che abbiano presentato l'istanza di accreditamento provvisorio in qualità di provider ECM saranno considerati equivalenti, per il solo anno 2019, ai crediti ECM.

Roma, 25 ottobre 2018

Il Segretario  


Il Vicepresidente  
